

## REGOLAMENTO (CE) N. 1746/2000 DEL CONSIGLIO

del 3 agosto 2000

**che sospende, per un periodo limitato supplementare, il regolamento (CE) n. 2151/1999 che impone un divieto di volo tra i territori della Comunità e della Repubblica federale di Jugoslavia ad esclusione della Repubblica di Montenegro e della Provincia del Kosovo, e modifica il regolamento (CE) n. 607/2000**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2000/454/PESC, del 20 luglio 2000, che sospende, per un periodo limitato l'applicazione dell'articolo 4 della posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia <sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha deciso che il divieto di volo tra la Repubblica federale di Jugoslavia e la Comunità dovrebbe essere sospeso per un periodo limitato supplementare, pur confermando la sua impostazione politica generale intesa ad esercitare la massima pressione sul presidente Milosevic e sul suo regime.
- (2) Il divieto di volo, imposto dal regolamento (CE) n. 2151/1999 <sup>(2)</sup>, è stato sospeso fino al 28 agosto 2000, a determinate condizioni, grazie al regolamento (CE) n. 607/2000 <sup>(3)</sup>.
- (3) Dai controlli sull'attuazione del regolamento (CE) n. 607/2000 è emerso che dovrebbero essere adottate misure per la tutela degli interessi delle compagnie aeree della Comunità.
- (4) Pertanto, è opportuno prorogare la validità del regolamento (CE) n. 607/2000 fino alla fine del marzo 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 607/2000 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. In caso di azione diretta o indiretta da parte della Repubblica federale di Jugoslavia tale da compromettere le normali attività commerciali, economiche e di gestione delle compagnie aeree della Comunità che operano nell'ambito del presente regolamento, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure efficaci e commisurate per tutelare gli interessi di tali compagnie.»

2) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

## «Articolo 5

Il presente regolamento si applica fino al 31 marzo 2001:

- nel territorio della Comunità, ivi compreso il suo spazio aereo,
- a bordo di qualsiasi aeromobile o imbarcazione soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro,
- a qualsiasi cittadino di uno Stato membro altrove stabilito,
- a qualsiasi organismo registrato o costituito ai sensi della legge di uno Stato membro.»

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

<sup>(1)</sup> GU L 183 del 22.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 264 del 12.10.1999, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 73 del 22.3.2000, pag. 4.